

N. R.G. 2011/4866



TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova

Sezione Prima

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4866/2011** promossa da:

omissis

Il Giudice Istruttore,

visti gli atti del procedimento n. 4866/11 e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 15-5-2012, così provvede:

letto il ricorso ex art. 670 n. 2 c.p.c. presentato in data 8-5-2012, in corso di causa, da M. S. s.p.a. con il quale si chiede il sequestro giudiziario del fax e relativo rapporto di trasmissione del 28-10-2011 nonché del giornale fax detenuti dall'attrice F. B. s.r.l. ed inoltre dei tabulati del traffico telefonico elencati a pagina 10 del predetto ricorso, detenuti da Telecom Italia s.p.a.;

vista l'istanza formulata da I. E. B. & C. s.r.l. volta ad ottenere 1) la misura di cui agli artt. 186 bis o ter c.p.c. nei confronti di F. B. s.r.l. per l'importo di € 26.100,00 in relazione alla fattura n. 460/11 nonché 2) quella di cui all'art. 186 bis c.p.c. nei confronti della medesima parte per l'ulteriore importo di € 28.188,49 concernente le fatture n. 544, 595 e 498/11;

vista l'istanza formulata da M. S. s.p.a. volta ad ottenere 3) la misura di cui agli artt. 186 bis o ter c.p.c. nei confronti di F. B. s.r.l. per l'importo di € 3.630,00 (in relazione alla fattura n. 2059/11) nonché 4) quella di cui all'art. 186 ter c.p.c. contro la medesima parte per l'ulteriore somma di € 181.500,00 (in relazione alla fattura n. 1791/11);

esaminate le difese delle parti;

rilevato, quanto alla istanza di cui all'art. 670 n. 2 c.p.c., che la ricorrente ha negato di avere mai ricevuto il fax asseritamente inviatole dalla F. B. s.r.l. il 28-10-2011 con il

quale quest'ultima le avrebbe denunciato la sussistenza di vizi e difetti nelle esecuzioni delle opere appaltate ed ha rappresentato la necessità di provvedere al sequestro dell'originale di tale documento presso la F. B. s.r.l. nonché, presso la Telecom s.p.a., a quello dei tabulati telefonici esistenti e relativi alla trasmissione del predetto documento sottolineando a tale riguardo che siffatta impresa può conservare i dati relativi al traffico telefonico solo per il limitato periodo di tempo di cui all'art. 132 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196;

considerato che il sequestro giudiziario di cui all'art. 670 n. 2 c.p.c. è finalizzato a garantire in via cautelare il diritto alla esibizione e deve ritenersi consentito ogni qual volta la cosa serva come prova purchè sussistano i presupposti di ammissibilità e rilevanza stabiliti dall'art. 210 c.p.c.;


ritenuto, quanto all'istanza di sequestro presentata nei confronti della F. B. s.r.l., che non risulta controverso il diritto alla esibizione del fax in questione e che non sussistono ragioni per ritenere che occorra procedere alla custodia temporanea dell'originale non esistendo pericolo di distruzione, deterioramento o alterazione, tenuto altresì conto che la M. S. s.p.a. ha contestato anche la conformità della copia prodotta in atti all'originale sicché l'attrice ha un evidente interesse a conservarlo e produrlo in giudizio;

considerato, quanto all'istanza formulata nei confronti della Telecom s.p.a., che la normativa vigente non consente che venga ordinato a tale impresa di esibire la documentazione sopra menzionata non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 123 e 132 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 e rilevandosi in proposito che siffatta disciplina, nel bilanciare la tutela della riservatezza rispetto agli altri interessi contemplati in tali disposizioni, ha inteso restringere a casi eccezionali le ipotesi in cui è consentito al gestore del traffico telefonico la divulgazione dei dati in suo possesso (cfr. Corte Cost. 14-11-2006 n. 372; deliberazione del Garante per la Tutela dei Dati Personali del 19-9-2007) fra le quali non rientra quella in esame sicché l'invocata misura cautelare non può essere concessa;

considerato, quanto alle richieste di misure anticipatorie formulate da I. E. B. & C. s.r.l., che le contestazioni avanzate da parte attrice appaiono generiche e, allo stato, non provate mentre risulta che la prima abbia eseguito le opere commissionate sicché ricorrono i presupposti per concedere la misura di cui agli artt. 186 ter e 648 c.p.c. e che ogni altra richiesta risulta assorbita;

considerato che identiche considerazioni valgono anche per istanza di misure anticipatorie formulate dalla M. S. s.p.a. nei confronti dell'attrice sicché può essere emessa la misura di cui agli artt. 186 ter e 648 c.p.c. mentre ogni altra richiesta risulta assorbita;

osservato che debbono essere concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.;


- rigetta l'istanza di sequestro giudiziario formulata da M. S. s.p.a.;

- visti gli artt. 186 ter e 648 c.p.c.,

- ingiunge alla società F. B. s.r.l. di pagare, in favore di I. E. B. & C. s.r.l., l'importo complessivo di euro 54.288,49 oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs.

231/02 dalla data di scadenza indicata nelle fatture n. 460, 544, 595 e 498/11 sino al saldo definitivo e dichiara la presente ordinanza immediatamente esecutiva;

- ingiunge alla società F. B. s.r.l. di pagare, in favore di M. S. s.p.a., l'importo complessivo di euro 185.130,00 oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/02 dalla data di scadenza indicata nelle fatture n. 2059 e 1791/11 sino al saldo definitivo e dichiara la presente ordinanza immediatamente esecutiva;

- assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e fissa l'udienza del 20-11-2012 ore di rito per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie, precisandosi che l'inizio della decorrenza dei termini previsto da tale norma viene fissato al 18-5-2012.

Si comunichi.

Mantova il 17 maggio 2012.

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore
dott. Mauro Bernardi